

## TARIFFARIO MEDIAZIONE

### SPESE DEPOSITO ISTANZA DI MEDIAZIONE e ADESIONE

#### MEDIAZIONI VOLONTARIE

VALORE DELLA LITE	spese di avvio	acconto spese di mediazione	totale da versare*	totale da versare con iva al 22%
fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 60,00	€ 100,00	€ 122,00
da € 1.001,00 sino a € 50.000,00	€ 75,00	€ 120,00	€ 195,00	€ 237,90
superiore a € 50.001,00 ed indeterminato**	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00	€ 341,60

#### MEDIAZIONI OBBLIGATORIE

VALORE DELLA LITE	spese di avvio	acconto spese di mediazione	totale da versare*	totale da versare con iva al 22%
fino a € 1.000,00	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
da € 1.001,00 sino a € 50.000,00	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
superiore a € 50.001,00 ed indeterminato**	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

\*per coloro che agiscono in regime di split payment, escludere il valore dell'iva dal versamento

\*per i residenti all'estero e per le società con sede legale all'estero, verificare l'applicabilità dell'iva

\*\*il valore indeterminato o indeterminabile corrisponde allo scaglione dal € 50.000,00 a e 150.000,00

A cui andranno aggiunte

#### SPESE NOTIFICA

- PEC **nessun costo aggiuntivo**; per la verifica degli indirizzi si rimanda ai siti governativi [INIPEC](#) e [Domiciliodigitale](#);
- Eventuali spese per la mediazione telematica e di segreteria.

\*\*\*

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro, **non raggiungano l'accordo**, **nessun altro compenso è dovuto** all'Organismo di mediazione OLTRE LE SPESE DI AVVIO E DI MEDIAZIONE GIÀ VERSATE.

Qualora all'esito del primo incontro le parti **raggiungano l'accordo** ovvero **proseguano oltre il primo incontro con o senza accordo**, **ciascuna parte deve versare** all'organismo di mediazione **le indennità nella misura indicata nella tabella allegata**, in relazione allo scaglione di riferimento.

## **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'** (di cui agli artt. dal 28 al 34 del D.M. 150/2023)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. A valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte le spese di avvio (c.4 art. 28 D.M. 150/2023) e le spese di mediazione (c.5 art. 28 D.M. 150/2023), oltre alle spese vive, che sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Gli importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle indennità, come determinata ai sensi del D.M. 150/2023.
4. L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) deve essere aumentato del 10% in caso di raggiungimento dell'accordo al primo incontro;
  - b) deve essere aumentato del 25% in caso di raggiungimento dell'accordo agli incontri successivi al primo (c.2 art. 30);
5. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede la lettera b), possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
  - a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
  - b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
6. il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell'[art. 29 D.M. 150/2023](#).
7. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29 comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla medesima norma, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti ( c.3 art. 29 D.M. 150/2023).
8. Le prime spese di avvio e di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
10. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte (c.4 art. 34 D.M. 150/2023). L'unicità del centro di interessi è ravvisabile quando il diritto fatto valere sia particolare e non scindibile anche qualora vi possa essere un vantaggio comune o più soggetti siano rappresentati da un solo avvocato.
12. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8 c.4 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Ascoli Piceno e comunque corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.
13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma del D.M. 150/2023, non sono derogabili.